

LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 2017, N. 5

Disposizioni in materia di enti locali¹

Art. 1 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1)

1. (*omissis*)²

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni)

1. All'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) (*omissis*)³

b) (*omissis*)⁴

c) (*omissis*)⁵

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 20 giugno 2017, n. 25 – Suppl. n. 4.

² Aggiunge il comma 1-*bis* dopo il comma 1 nell'art. 20 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

³ Modifica il comma 2 dell'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

⁴ Modifica il comma 3 dell'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

⁵ Modifica il comma 5 dell'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.